

(N. 993)

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, PIROLO, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1984

#### Modificazione all'articolo 96 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — I parlamentari del Movimento sociale italiano-Destra nazionale hanno presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 111 della IX legislatura) tendente a modificare sia la disciplina dettata dall'articolo 68 della Costituzione per la cosiddetta immunità parlamentare, sia la disciplina dettata dall'articolo 96 della Costituzione per i procedimenti relativi ai cosiddetti reati ministeriali.

Quella proposta esclude dall'immunità parlamentare i reati comuni, limitando l'applicazione del secondo comma dell'articolo 68 ai reati di natura politica; essa inoltre attribuisce alla competenza della autorità giudiziaria ordinaria i reati commessi, nell'esercizio delle loro funzioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, stabilendo che costoro sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune soltanto nelle ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.

Questa seconda tematica (reati ministeriali) può essere ricollegata alla prima in quan-

to si preveda anche per i membri del Governo la necessità di una autorizzazione a procedere analoga a quella prevista dall'articolo 68 per i membri del Parlamento.

Inoltre, agli occhi dell'opinione pubblica, l'attuale disciplina, quale prevista dagli articoli 68 e 96, risulta accomunata come ostacolo ed intralcio al retto e sollecito esercizio della giustizia penale a carico dei membri del Parlamento e del Governo.

Pertanto, al Senato sono stati presentati alcuni disegni di legge costituzionali che riguardano soltanto la tematica dei reati ministeriali (atti Senato nn. 42, 443, 583 e 752 della IX legislatura) e che sono attualmente all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali) in sede referente.

Pertanto anche i senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, nel redigere il presente disegno di legge costituzionale, ne hanno limitato l'oggetto al tema dei reati ministeriali, per immediatezza di confronto delle loro tesi con quelle sostenute in proposito dagli altri Gruppi politici.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I punti che caratterizzano il presente disegno di legge sono:

a) mantenimento per i membri del Governo della procedura disposta dall'articolo 96 (« sono posti in stato di accusa... ») limitatamente alle ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (le stesse ipotesi, cioè, considerate dall'articolo 90) per stabilire una procedura identica a quella prevista nei confronti del Presidente della Repubblica;

b) mantenimento, per il conseguente procedimento penale, della competenza prevista dagli articoli 134 e 135 (Corte costituzionale integrata): è infatti ipotizzabile che una eventuale accusa al Presidente della Repubblica, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, riguardi anche uno o più membri del Governo e sarebbe illogico che il giudizio non si svolgesse congiuntamente avanti al medesimo organo giudicante;

c) attribuzione alla autorità giudiziaria ordinaria della competenza a giudicare gli altri reati commessi dai membri del Governo nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione di ogni norma intesa a predeterminare organi inquirenti e giudicanti diversi da quelli risultanti dalla applicazione delle ordinarie regole di competenza per materia e per territorio; e così pure con esclusione di ogni norma intesa a interporre « filtri » politici al di fuori di quanto previsto nel seguente punto;

d) estensione, per i membri del Governo, anche se non più in carica ed anche se non parlamentari, della necessità della autorizzazione a procedere quale prevista dall'articolo 68 per i membri del Parlamento; per chi non sia parlamentare l'autorizzazione potrà essere data indifferentemente o dalla Camera o dal Senato (non sembrando che la materia in esame sia idonea per cominciare ad introdurre una differenziazione di funzioni fra le due Camere);

e) conseguente estensione nei confronti dei membri del Governo di eventuali modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 68 per i membri del Parlamento, come, ad esempio, la esclusione dei reati comuni dalla cosiddetta immunità;

f) fissazione di un termine breve (quattro mesi) entro il quale la Camera competente dovrà provvedere sulla autorizzazione, che altrimenti si intenderà concessa.

Il nuovo testo dell'articolo 96 della Costituzione, quale proposto nel presente disegno di legge, dà una disciplina semplice e chiara al procedimento per l'accertamento e la punizione dei reati ministeriali, al fine di rendere sollecito l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria tutte le volte che l'autorizzazione a procedere non sia prontamente negata dalla Camera competente, o perchè l'accusa risulti di natura persecutoria (anche per manifesta infondatezza) o perchè il comportamento dell'accusato risulti giustificato dall'adempimento di un dovere inerente alla sua funzione.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

L'articolo 96 della Costituzione è così sostituito:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Essi sono giudicati dalla Corte costituzionale a norma degli articoli 134 e 135.

Per gli altri reati, commessi nell'esercizio delle loro funzioni, essi sono giudicati dalla autorità giudiziaria ordinaria.

Anche se essi non siano più in carica, l'autorità giudiziaria ordinaria non può procedere ove manchi l'autorizzazione prevista dall'articolo 68 da parte della Camera di appartenenza ovvero da parte di una delle Camere qualora l'accusato non sia membro del Parlamento.

L'autorizzazione si intende data se non sia negata con deliberazione adottata dalla Camera competente entro quattro mesi dalla richiesta dell'autorità giudiziaria ordinaria ».

**Art. 2.**

È abrogata ogni norma non compatibile con le disposizioni della presente legge costituzionale.